Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 1° dicembre — **Numero 283**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Inaugurazione della I Sessione della XXV Legislatura

Sua Maestà il Re ha inaugurato stamane, con solenne rito, la XXV Legislatura del Parlamento, nella grande aula della Camera dei deputati.

Il Sovrano, in berlina di gran gala a sei cavalli, colle LL. AA. RR. il Duca di Genova, il duca d'Aosta e il Conte di Torino, seguito da altre in cui erano il Principe di Udine, il Duca di Pistoia, il Duca di Bergamo con i personaggi delle rispettive Case militari e civili, è giunto alle 10,30 precise al Palazzo di Montecitorio.

Il grandioso, imponente corteo, preceduto e seguito da squadroni di corazzieri Reali, seguì, favorito dal bel tempo, il consueto itinerario di via del Quirinale, via Nazionale, corso Umberto I, piazza Colonna fino a piazza di Montecitorio. Doppi cordoni di truppe si stendevano lungo il percorso, trattenendo la folla acclamante.

Innanzi al portone del palazzo di Montecitorio, sotto il padiglione in velluto cremisi, ornato a frange d'oro, hanno ricevuto il Sovrano e gli Augusti Principi, le Deputazioni speciali del Senato e della Camera dei deputati.

Poco prima era giunta S. M. la Regina, accompagnata da S. A. R. il Principe Umberto, da S. A. R. la Principessa Jolanda e dal gentiluomo di Corte, conte di Campello.

In altre vetture erano le contesse di Campello e Bruschi-Falgari dame di Corte, il comandante Bonaldi e il capitano Acquaroni, addetto al Principe Ereditario, le duchesse Caetani e di Terranova, dame di Corte, e il mastro di cerimonie, conte di Sant'Elia.

Il Corpo diplomatico assisteva dalla tribuna riservata alla solenne cerimonia.

All'apparire del Re in tenuta di campagna, tutti i settori, meno il socialista, sono balzati in piedi e si è udito un fragoroso applauso, che si è prolungato, intensificandosi sempre più.

Quando S. E. il presidente del Consiglio ha invitato i deputati a sedere, i socialisti si sono alzati per uscire. La Camera e le tribune hanno applaudito nuovamente al Sovrano: alcuni socialisti uscendo hanno gridato: Viva il socialismo! Tutto il resto della Camera e le tribune hanno applaudito fragorosamente gridando: Viva il Re! Vittorio Emanuele, in piedi, ha conservato un atteggiamento di perfetta calma. In breve le grida di: Viva il socialismo! vengono soffocate. Dopo un nuovo, più entusiastico applauso ai Sovrani e ai Principi, si è stabilito nell'aula un profondo silenzio.

Il Sovrano si è assiso sul Trono, avendo ai lati, sui gradini, i RR. Principi, a sinistra le LL. EE. i ministri segretari di Stato, con a capo S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Nitti, e a destra i grandi dignitari di Corte.

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, presi gli ordini da S. M. il Re, ha invitato i presenti a sedere; e con appello nominale ha chiamato gli onorevoli deputati a prestare giuramento, secondo la formula dello Statuto, della quale ha dato lettura.

Compiuto l'appello, S. M. il Re, seduto, ha pronunziato il seguente discorso:

Signori Senatori, signori Deputati!

La XXV Legislatura ha dinanzi a sè un vasto còmpito, quale forse niuna altra ebbe fino ad ora.

Il Parlamento, presidio di ogni libertà, difesa e garanzia di tutte le Istituzioni democratiche, deve essere oggi più che mai circondato dalla fiducia del Paese. Espressione libera di volontà popolare, nell'arduo lavoro cui si accinge, il Parlamento deve mantenere le sue alte e nobili tradizioni e contare sulla simpatia di tutta la Nazione, sulla collaborazione di tutte le energie popolari.

L'Italia, uscendo dalla più grande guerra che sia mai stata e avendo avuto l'onore di realizzare la prima grande vittoria che ha deciso il conflitto mondiale, sente ora il bisogno, anzi la necessità di dirigere tutti i suoi sforzi verso le opere di pace.

Il primo nostro pensiero si volge oggi rispettoso ai nostri morti, agli eroi caduti per la Patria. Si volge all'esercito e alla marina, che hanno, nell'ora del cimento, profuso tanti tesori di energie e di sacrifizio.

L'Italia non voleva la guerra, nè era disposta ad averla. Accettò la guerra come un terribile dovere per il trionfo della giustizia.

La guerra è stata per noi non solo la misura di tutte le energie nazionali e di tutte le virtù del popolo, ma è stata anche la prova del nostro spirito di organizzazione e del nostro spirito di disciplina. Se queste stesse virtù si volgeranno alle opere di produzione e di pace, la ricostituzione economica si compirà rapida e grandiosa.

All'infuori di ogni atto diplomatico, di ogni accordo, di ogni trattato, al di sopra di ogni situazione, al di sopra della vittoria stessa è la giustizia.

L'Italia, che partecipò alla guerra e soffrì nella guerra per senso di giustizia, vuole rappresentare una forza viva di progresso, una garanzia sicura di pace.

La pace non è solo nei trattati e nelle sistemazioni territoriali: la pace è soprattutto nella coscienza del diritto. Vincitori e vinti hanno ora tutti lo stesso bisogno di lavoro e tutti hanno la necessità di rasserenare gli animi. Non vi può essere una pace per i vincitori ed una per i vinti: ma lo stesso senso di umana clemenza e di umana virtù deve essere in ogni paese.

Il nostro paese raggiunge con la guerra quei confini che la natura gli diede. Ma non tutte le aspirazioni dell'Italia sono state considerate ovunque con quello spirito di giustizia che deve presidiare la soluzione delle grandi controversie. Le aspirazioni dell'Italia in Adriatico non nascondono alcun disegno militare nè hanno, in gran parte, valore economico. Esse sono in tanto più alte e nobili in quanto si limitano alla difesa di una idealità nazionale fondata su un diritto derivante insieme dalla natura e dalla storia. E però la difesa delle popolazioni di lingua e di razza italiana costituisce per noi un imprescrittibile dovere, oltre che un imprescrittibile diritto.

Ma noi intendiamo che i popoli vicini sentano che nessuna mira imperiale è in tutta la nostra azione e che, per niuna ragione, l'Italia intende sia turbata la pace di Europa.

Il dovere e l'interesse dell'Italia ci spingono a favorire ogni movimento verso la pace e verso la collaborazione dei popoli liberi.

Politica estera e politica interna non furono mai sino ad oggi in così stretta connessione: l'Italia desidera considerare con la più viva simpatia l'ascensione delle classi popolari. Mentre questo movimento dovrà determinare all'interno un intenso programma di produzione o di lavoro e un senso più profondo di cooperazione sociale, dovrà determinare all'estero un'azione sempre più democratica di cooperazione fra i popoli.

Tutte le mire imperialistiche, che hanno scatenato la guerra, sono state, prima che un fatto di politica estera, un fatto di politica interna. E però niente è più utile alla pace dei popoli che l'affermarsi e il consolidarsi di nuove grandi democrazie del lavoro, che più vivo abbiano il senso della responsabilità e più grande il legame di solidarietà.

I nostri rapporti di politica estera non hanno alcuna nube che ne offuschi la sincerità e hanno carattere di speciale cordialità con gli Alleati ed Associati, che hanno vissuto con noi le stesse ansie, partecipato alle stesse vicende.

Il nostro regime elettorale, basato sul suffragio universale e sulle grandi circoscrizioni, consente a tutta la Nazione di partecipare all'opera del Governo. In avvenire, senza invadere l'azione legislativa, i Consigli del lavoro dovranno avere nella vita nazionale una più efficace partecipazione.

L'ordine e il lavoro soltanto ci consentiranno di riparare rapidamente a tutte le perdite subite.

La disciplina è necessità di esistenza. Dove manca, deve essere restaurata con ogni vigore: e il Parlamento sarà di conforto e di aiuto al Governo in ogni atto che valga a rimettere completamente il senso della disciplina e della obbedienza alle leggi.

Sovra tutte le cose è da considerare la necessità di volgere gli sforzi ad aumentare la produzione. Un popolo non è mai libero nella pace se non produce nella misura che consenta con gli scambi di provvedere al consumo: non è mai sicuro nella guerra se non produce ciò che è necessario alla sua esistenza, data la inevitabile limitazione degli scambi.

L'Italia, ormai tutta intenta alle opere di pace, deve volgere gli sforzi alla produzione, rinnovare la sua marina mercantile, sistemare le acque, utilizzare i tesori di energia di lavoro che sono nelle masse popolari. Quindi niuna cosa nelle leggi e nella morale deve essere più rispettata del lavoro che solo può dischiudere all'Italia i nuovi orizzonti della sua futura grandezza.

E poichè una politica restauratrice non può farsi senza una solida finanza, nè un assetto stabile del credito è possibile senza il mantenimento dell'ordine e la saldezza delle forme politiche, il Parlamento dovrà aiutare l'opera del Governo a ridurre tutte le spese non necessarie, a sviluppare il credito, ad aumentare la produzione, a diffondere la istruzione e soprattutto la istruzione tecnica, senza di cui non è vero e durevole progresso industriale.

Le nuove terre riunite all'Italia impongono la soluzione di nuovi problemi. La nostra tradizione di libertà deve segnare la via alle soluzioni, con il maggiore rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali.

Nessuna cura e nessun sacrificio devono essere risparmiati perchè, dopo le inevitabili incertezze del primo assetto, il ritorno di quelle terre alla loro unità naturale e nazionale non arrechi alcun regresso, nè alcuna diminuzione di benessere. Sui monti e sul mare noi sappiamo di avere, in tutti i nuovi cittadini, cooperatori validi al progresso della Nazione. Sicuri entro i nostri confini, noi dobbiamo esercitare le nuove vie dei traffici e sopra tutto i nuovi porti con larghezza di criteri, senza esclusivismi, cui contrastano insieme la nostra indole e il nostro interesse.

Con una popolazione la quale, con i nuovi territori, sarà presto di quaranta milioni di uomini, con quasi dieci milioni di italiani o di figli d'italiani sparsi per il mondo, l'Italia sarà fra brevi anni uno dei più grandi nuclei nazionali. La guerra ha dimostrato quanto sia dannosa l'esaltazione di ogni singolo popolo, nella convivenza di tutti: ha però anche dimostrato quale enorme forza sia l'esistenza di grandi nuclei etnici e di grandi unità storiche. La pace dimostrerà ancora più come le affinità di razza e di lingua vadano consolidate per lo sviluppo stesso della cultura e della civiltà mondiale.

L'Italia considera il suo compito sempre maggiore in difesa della latinità di cui fu madre e volge il suo pensiero non solo alle nazioni sorelle di Europa, ma a tutti i popoli dell'America latina con cui intende lavorare in più intima unione e in più stretta solidarietà.

Il Governo ha disposto una serie di provvedimenti che avviano il paese verso il compimento dell'ideale democratico della nazione armata: il Parlamento dovrà esaminare questo problema che interessa del pari la difesa nazionale e la educazione popolare.

Signori Senatori, signori Deputati!

La nuova legislatura è chiamata a segnare una delle fasi decisive della storia d'Italia: grandi sono le difficoltà da vincere, più grandi le opere da compiere.

La vittoria ha in sè una sicura forza di elevazione. Essa non è mai la risultante di un caso, ma dello sforzo di tutte le anime e del sacrifizio di tutto il popolo. Nel realizzare il suo nuovo programma, traverso tutte le difficoltà e tutti i contrasti, l'Italia ha in sè la divina forza di preservazione che le viene dalla vittoria.

Fate che non manchino in questa grande ora della patria l'unione di tutte le anime e la fede sicura nell'avvenire.

Il discorso è stato applauditissimo in parecchi punti.

Il primo applauso è scoppiato quando Sua Maestà il Re ha detto che all'Italia spetta il vanto della prima grande vittoria decisiva dell'Intesa, e a volta a volta è applaudito con grande calore il saluto agli eroi caduti per la patria, all'esercito e alla marina.

Altri applausi accoglie l'accenno alla politica di ricostruzione, all'affermazione che la giustizia sta al disopra di ogni contesa, alla dichiarazione che non ci deve essere una pace pei vincitori e una pace per i vinti.

La fine del discorso è stata coronata da una triplice salva di applausi.

Terminati gli applausi, S. E il presidente del Consiglio dei ministri prende la parola per pronunciare la formula tradizionale: « Signori senatori, signori deputati, nel nome del Re dichiaro aperta la XXV legislatura ».

Si sono rinnovati gli applausi al Re e alla Regina e l'aula si è sfollata lentamente.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2125 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 448, che istituisce un Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli e ne approva la convenzione relativa in data 8 febbraio 1918;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5, primo comma, del citato decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, è modificato come appresso:

« L'Ente è amministrato da un Consiglio composto nel modo seguente:

1° un presidente, da nominarsi con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, e dell'industria, commercio e lavoro;

2° due rappresentanti (uno tecnico ed uno amministrativo) del Ministero dei lavori pubblici;

3° due rappresentanti del Ministero dei trasporti (uno per l'Amministrazione della marina mercantile ed uno per la Direzione generale delle ferrovie dello Stato);

4° un rappresentante del Ministero del tesoro;

5° due membri eletti dal Consiglio comunale ed uno dal Consiglio provinciale, un membro nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ed uno dalla Camera di commercio di Napoli;

tutti scelti fuori del proprio seno e tra le persone specialmente competenti ».

Art. 2.

L'art. 26, primo comma, del decreto Luogotenenziale in parola è modificato come appresso:

« Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso non saranno soggetti ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici o con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse e con la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale ».

Art. 3.

Il segretario generale dell'Ente è facultato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia ed autenticarne le firme, ed a tal fine gli sono delegate le facoltà attribuite ai notai dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Gli emolumenti spetteranno per metà all'Ente e per metà a detto suo funzionario.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — FERRARIS — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	20,000 —
Cap. 4. Manutenzione e miglioramento del fabbricato, ecc.	10,000 —
Cap. 13. Compensi per lavori straordinari, ecc.	300,000 —
Cap. 21. Corpo delle Capitanerie di porto (personale di concetto), ecc.	25,000 —
Cap. 24. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto	18,000 —
Cap. 39. Ufficiali della R. marina	700,000 —
Cap. 40. Ufficiali in posizione ausiliaria	17,000 —
Cap. 41. Indennità di corredo, assegni per distinzioni, ecc.	30,000 —
Cap. 42. Corpo R. equipaggi - Paghe e rafferme	1,500,000 —
Cap. 43. Corpo R. equipaggi - Vestiario	4,000,000 —
Cap. 44. Corpo R. equipaggi - Viveri	10,000,000 —
Cap. 45. Corpo R. equipaggi - Soprassoldi e gratificazioni di rafferma, ecc.	2,800,000 —
Cap. 46. Corpo R. equipaggi - Compensi, ecc.	50,000 —
Cap. 47. Difese costiere - Personale	400,000 —
Cap. 48. Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico, ecc.	144,000 —
Cap. 49. Paghe, indennità, ecc.	25,000 —
Cap. 50. Indennità per i personali militari, ecc.	65,000 —
Cap. 51. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	750,000 —
Cap. 54. Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	15,000 —
Cap. 55. Armamenti navali, ecc.	1,500,000 —
Cap. 56. Servizio ospedaliero, ecc.	300,000 —
Cap. 57. Istituti di marina, ecc.	120,000 —
Cap. 60. Servizio idrografico - Personale lavorante, ecc.	2,000 —
Cap. 63. Servizio idrografico - Materiale	75,000 —
Cap. 64. Servizio aeronautico - Indennità al personale	100,000 —
Cap. 65. Personale per servizio dei fabbricati, ecc.	40,000 —
Cap. 68. Spese di giustizia	1,000 —
Cap. 69. Manutenzione fabbricati, fortificazioni, ecc.	300,000 —
Cap. 71. Materiali grezzi e lavorati, ecc.	1,600,000 —
Cap. 73. Spese generali, ecc.	400,000 —
Cap. 81-*bis*. Indennità giornaliera agli ufficiali (decreto luogotenenziale 27 maggio 1919, n. 770)	900,000 —
Totale	26,207,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione delle spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-919.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919.

In aumento.

Cap. n. 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato, ecc.	32,000 —
Cap. n. 10. Spese di stampati per l'Amministrazione centrale	18,000 —
Cap. n. 11. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria, ecc.	232,000 —
Cap. n. 12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche	103,000 —
Cap. n. 47. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari, ecc.	135,000 —
Cap. n. 59. Indennità di corredo, ecc.	85,000 —
Cap. n. 64. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, ecc.	1,043,000 —
Cap. n. 71. Casermaggio, corpi di guardia, ecc.	122,000 —
Cap. n. 84. Servizio idrografico - Materiale	44,000 —
Cap. n. 88. Servizio aeronautico - Indennità al personale	200,000 —
Cap. n. 98. Manutenzione di fabbricati, ecc.	313,000 —
Cap. n. 102. Energia elettrica, ecc.	300,000 —
Totale aumenti	2,627,000 —

In diminuzione.

Cap. n. 60. Corpo Reale equipaggi - Paghe	600,000 —
Cap. n. 62. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie relative	600,000 —
Cap. n. 104. Mercedi al personale lavorante, ecc.	1,427,000 —
Totale diminuzioni	2,627,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2131 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	208,000,000 —

Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . . . 77,000,000 —

La maggiore assegnazione di lire 208 milioni a favore del capitolo 60-*bis* è da erogarsi:

a) per lire 140 milioni a titolo di somministrazioni al conto corrente per la gestione delle Casse militari, agli effetti del versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi vari dalle Casse medesime;

b) per lire 45 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato di spese dipendenti dalla guerra;

c) per le restanti lire 23 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazione di lire 77 milioni a favore del capitolo 60-*quater* è da erogarsi:

a) per lire 47 milioni in pagamento di diritti doganali;

b) per lire 30 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2132 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei carabinieri Reali, ecc.	7,000,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	7,500,000 —
Cap. n. 27. Indennità eventuali, ecc.	4,500,000 —
Cap. n. 34. Spese generali dei corpi, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	263,974,000 —
Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	50,000,000 —
Cap. n. 60-*quinquies*. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	20,000,000 —
Cap. n. 60-*sexies*. Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania	8,500,000 —
Cap. n. 63-*bis* (Modificata la denominazione). Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe	26,000 —
	363,000,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1919-920 in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità del personale appartenente al Ministero dell'interno, è aumentato di lire centomila (L. 100 000) e di eguale somma è elevata la dotazione del capitolo n. 24 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa dell'indicato Ministero per l'esercizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2134 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti maggiori assegnazioni:

a) Ministero dell'agricoltura:

Cap. n. 19. Spese casuali	8,000 —

b) Ministero dell'industria, commercio e lavoro:

Cap. n. 17. Spese casuali	8,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2198 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1905, n. 449;

Visto il R. decreto 29 novembre 1906, n. 658;

Visto il testo unico del regolamento del corpo delle guardie di città 27 giugno 1907, n. 367;

Vista la legge 8 luglio 1908, n. 318;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 novembre 1917, n. 2127;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, numero 492;

Visto il R. decreto 26 giugno 1910, n. 451;

Visti i RR. decreti 2 ottobre 1919, nn. 1790 e 1802;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali e militari del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, residenti in Roma, spettano le stesse indennità di residenza corrisposte agli ufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

L'indennità di alloggio, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, da mensile è commutata in giornaliera, nella misura di L. 3 nei capoluoghi con 250,000 abitanti o più, e di L. 2,35 nelle altre sedi.

Parimenti è commutata l'indennità di caro-viveri prevista dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, finchè sarà mantenuta, nella misura di L. 2 al giorno.

Art. 3.

Ai militari di truppa addetti quali scrivani presso comandi o uffici del corpo stabiliti dall'organico, spetta l'indennità di carica giornaliera di L. 3 ai marescialli maggiori, L. 2 agli altri sottufficiali, L. 1 agli appuntati e L. 0.75 alle guardie.

Dette indennità non sono cumulabili con quelle di comando spettanti ai comandanti di stazione, e cessano con l'esonerazione o con la cessazione, anche temporanea, della carica di scrivano.

Art. 4.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti ai militari di truppa del corpo predetto saranno esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 5.

È autorizzata nell'esercizio 1919-920 la spesa di L. 4.000.000 per l'impianto degli uffici del Comando generale, dei Comandi di legione, di divisione, compagnie e stazioni del corpo predetto.

Art. 6.

È istituito nel corpo della R. guardia un posto di sottotenente direttore di banda, con lo stipendio annuo di L. 4900, e con gli aumenti e le indennità concesse nell'arma dei carabinieri Reali all'ufficiale che disimpegna identiche mansioni.

La nomina, nella prima applicazione del presente decreto, sarà fatta a scelta del Ministero dell'interno, fra i maestri direttori di banda.

Art. 7.

La medaglia al merito di servizio, istituita dall'art. 3 della legge 8 luglio 1908, n. 318, è mantenuta e sarà conferita agli ufficiali ed ai militari della R. guardia con le norme vigenti del soppresso corpo delle guardie di città, e tenendo conto degli anni di servizio in detto corpo prestati.

Art. 8

A parziale modificazione del comma *b*) dell'art. 6 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, i tenenti della R. guardia, salvo il terzo dei posti assegnati ai sottotenenti provenienti dal corpo, saranno nominati per passaggio di tenenti del R. esercito in S. A. P. o per concorso, con le norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno.

Art. 9.

La promozione a scelta ai vari gradi di ufficiale del corpo della Regia guardia sarà concessa indipendentemente da ogni permanenza minima di grado.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 7 ottobre 1919. Esse, però, non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di fare parte del corpo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2201 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e la istituzione di un Corpo di agenti d'investigazione;

Visto il successivo Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1791, sulla istituzione di ispettori d'investigazione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti investigativi, per una migliore organizzazione del Corpo stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 35 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, è sostituito dal seguente:

È istituito un corpo di agenti d'investigazione composto come dall'annessa tabella, che sostituisce la tabella C annessa al citato

Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, e con i gradi e gli stipendi nella stessa nuova tabella indicati.

Il corpo investigativo è istituito pel servizio della prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca dei delinquenti e per il disimpegno dei servizi tecnici o specializzati di pubblica sicurezza istituiti o da istituirsi dal Ministero dell'interno.

Gli appartenenti al corpo investigativo sono ufficiali di polizia giudiziaria se ispettori, e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria se sottoispettori od agenti; dipendono dal Ministero dell'interno e direttamente dai prefetti, sottoprefetti e questori, nonchè dai funzionari di pubblica sicurezza.

Possono essere nominati agenti d'investigazione:

a) i sottufficiali e le guardie di città che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio;

b) coloro che hanno appartenuto al corpo delle guardie di città o al corpo degli agenti di custodia delle carceri o dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza che furono congedati con la qualifica di « ottimo »;

c) i cittadini riconosciuti idonei al servizio d'investigazione.

Tutti gli aspiranti oltre la capacità debbono possedere sufficiente cultura e condotta irreprensibile.

Possono essere nominati sotto ispettori:

Gli agenti che, a giudizio di una Commissione composta del direttore generale, presidente, del capo del personale della pubblica sicurezza e di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a quello di questore, siansi specialmente distinti per avvedutezza, attività, ottimo comportamento e servizi resi all'Amministrazione.

Possono essere nominati ispettori:

a) per 4/5 dei posti disponibili: i sottoispettori che, a giudizio della Commissione anzidetta, siansi resi meritevoli della promozione per speciali attitudini alla funzione direttiva e servizi resi all'Amministrazione;

b) per 1/5 dei posti disponibili: gli estranei che, a giudizio della anzidetta Commissione, siano ritenuti in possesso di particolari titoli e requisiti che li dimostrino idonei alla speciale funzione investigativa cui aspirano.

Alle nomine ed ai licenziamenti si provvede per decreto Ministeriale.

Il riparto nelle Provincie del Regno del personale degli agenti d'investigazione sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 2.

Gli agenti provenienti dai corpi di cui alla lettera b) dell'art. 35 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, che abbiano compiuto all'atto della nomina ad investigativo otto o più anni di servizio nel corpo di provenienza godranno dell'acceleramento di due anni per il passaggio allo stipendio superiore.

Art. 3.

Nelle sedi di Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia il Ministero può consentire, su proposta del prefetto, l'accasermamento degli agenti investigativi. In tale caso il Ministero si assumerà a carico metà della spesa da corrispondersi all'appaltatore del casermaggio, mentre l'altra metà farà carico agli interessati, mediante trattenuta sulla paga.

Art. 4.

Agli agenti ammogliati non accasermati nelle dette sedi sarà corrisposta una indennità di alloggio di L. 40 mensili.

Art. 5.

È a carico del Ministero la provvista delle armi e delle catenelle per gli appartenenti al corpo investigativo.

Art. 6.

L'art. 7 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, è sostituito dal seguente:

Il personale d'investigazione ha diritto alle indennità di trasferimento stabilite per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza. Ogni qualvolta gli appartenenti al corpo si recano a prestare servizio fuori della loro ordinaria residenza hanno diritto alle seguenti indennità fisse giornaliere: ispettori L. 16; sottoispettori L. 14; agenti L. 12.

Art. 7.

Ogni altra norma contraria alle disposizioni del presente decreto è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA.

Agenti d'investigazione n. 6200.

Stipendio iniziale L. 3200.
Dopo 4 anni L. 4000.
Dopo 8 anni L. 4500.
Dopo 12 anni L. 5000.
Dopo 16 anni L. 5500.
Dopo 20 anni L. 6000.
Dopo 25 anni L. 6500.

Sotto ispettori n. 400.

Stipendio iniziale L. 5000.
Dopo 4 anni L. 5500.
Dopo 8 anni L. 6000.
Dopo 12 anni L. 6500.
Dopo 16 anni L. 7000.

Ispettori n. 200.

Stipendio iniziale L. 6000.
Dopo 4 anni L. 6500.
Dopo 8 anni L. 7000.
Dopo 12 anni L. 7500.

I sottoispettori godono di una indennità annua di carica di L. 400.
Gli ispettori godono di una indennità annua di carica di L. 800.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri: NITTI

Il numero** 2119 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1911, n. 135, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 gennaio 1911 per la concessione della rete ferroviaria calabro-lucana alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 364, che approva e rende esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919 circa la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee ferroviarie costituenti la rete calabro-lucana, e la elettrificazione delle medesime;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 17 giugno 1919 fra i delegati dei ministri

dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, e il legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie da Gioia Tauro per Rizziconi a Radicena e da Mileto per Rosarno, Laureana di Borello a Maropati e fino alla congiunzione con la Gioia-Gioiosa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 67 che porta la riduzione del servizio postale e telegrafico nei giorni festivi;

Ritenuto opportuno di sospendere l'applicazione del decreto sopracitato, nel presente periodo elettorale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospesa l'applicazione dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 67, per i giorni festivi 9 e 16 novembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2181 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, circa l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1897, che stabilisce le norme per il servizio delle Direzioni autonome e degli Uffici autonomi del genio per la R. marina;

Ritenuta l'opportunità di regolare i servizi del genio militare per la R. marina nella piazza marittima di Pola e adiacenze;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della marina e della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella piazza di Pola, è istituita una direzione del genio militare per la marina alla diretta dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

Possono far parte del Consiglio di amministrazione della Direzione del genio per la marina di Pola, in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, anche ufficiali richiamati dal congedo in servizio presso la Direzione medesima.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cabras (Cagliari).

SIRE!

In seguito ad una violenta dimostrazione contro l'Amministrazione comunale di Cabras e principalmente contro il sindaco, e dopo gravissimi incidenti verificatisi nel luglio scorso ed il saccheggio di negozi alimentari la maggioranza del Consiglio rassegnò le dimissioni, restando in carica solo quattro componenti di esso, su venti assegnati al Comune.

In tale situazione, si rende indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale anche per motivi di ordine pubblico e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cabras, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Antonio Minozzi è nominato commissario

straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti Luogotenenziali 15 settembre 1918, n. 1334 e 18 maggio 1919, n. 844, modificato dal R. decreto 17 agosto 1919, n. 1484;

Veduto il decreto 21 settembre 1918 del ministro per gli approvvionamenti e consumi alimentari che approva lo statuto del Consorzio per la importazione e distribuzione del caffè in Genova;

Considerato che a far parte del Consorzio sono state recentemente ammesse trentacinque Ditte commerciali in caffè della città di Trieste corrispondenti alla totalità del commercio triestino in detta derrata;

Considerata la importanza del commercio del caffè di Trieste e la opportunità che il medesimo abbia un'equa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione del Consorzio;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per la importazione e distribuzione del caffè, di cui all'art. 16 del decreto Ministeriale 21 settembre 1918 è aumentato da 15 a 17 membri, di cui due almeno dovranno essere scelti fra i consorziati appartenenti al commercio triestino.

Roma, 26 novembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

MINISTERO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Limitazione delle vendite delle uova conservate

In relazione al proprio decreto 6 agosto 1919, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, notifica:

Entro la prima quindicina del prossimo mese di dicembre ogni Ditta detentrice di uova conservate potrà vendere tutta la rimanenza di quelle conservate in frigorifero e il 20 0/0 di quelle conservate in calce della quantità totale di uova possedute o denunziate a norma del decreto summenzionato.

Roma, 29 novembre 1919.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	83.73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.79	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 29 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 126,28 — Londra 49,70 — Svizzera 221,73 — New York 12,22

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Donato Gaetano, primo agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di altri tre mesi, a decorrere dal 1° settembre stesso.

Con R. decreto dell'11 settembre 1919:

Cusenza Francesco, agente di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi due, a decorrere dal 1° settembre stesso.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Atessa, in provincia di Chieti, è stato con decreto del 22 corrente, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 25 novembre 1919, il sig. Tati Raffaele, notaio residente ed esercente in Catanzaro, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 12 gennaio 1919:

Cesarotto Rambaldo Maria nata Savio, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 dicembre 1918 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 dicembre 1918.

Soderini Ida nata Tosti, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 ottobre 1918 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 ottobre 1918.

Cremi Rubina nata Traginelli, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 19 ottobre 1918.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario della R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da lire due entro novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso cui prende parte.

I candidati compresi nella terna di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 ottobre 1910, n. 795, potranno essere nominati soltanto alla cattedra posta a concorso o eventualmente a cattedre della stessa disciplina vacanti in altra Università per le quali siano stati banditi concorsi con l'avviso del 21 settembre 1919 per la stessa facoltà o scuola.

Si osserveranno, per ciò che concerne la durata di validità della terna e le modalità per la nomina dei designati secondi e terzi, le norme di cui all'art. 21 dello stesso testo unico e dell'art. 35 del regolamento generale universitario.

I candidati, i quali abbiano conseguito la nomina in base ai risultati del concorso di cui trattasi e secondo le norme di cui al comma precedente non potranno essere trasferiti a cattedre vacanti in altre Università se non alle condizioni che essi abbiano effettivamente insegnato senza interruzione almeno per la durata di un anno scolastico presso l'Università in cui siano stati nominati e che alle cattedre da essi occupate si possa provvedere in tempo utile mediante titolare o col risultato dello stesso concorso o negli altri modi consentiti dalla legge.

Qualora si faccia luogo alla nomina dei secondi e dei terzi designati in ordine di graduatoria nel concorso, i nominati non potranno a loro volta essere trasferiti a cattedre vacanti in altre Università se non alle condizioni di cui al comma precedente.

Roma, 21 novembre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1763, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza la riapertura dei concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali:

Decreta:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino:

1° alla cattedra di politica commerciale e legislazione doganale;

2° alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale;

3° alla cattedra di merceologia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi e orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un anno con lo stipendio di L. 8000.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (21 ottobre 1919).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali o ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 16 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

Clémenceau, Pichon e Lloyd George all'on. Tittoni

ROMA, 30. — Ai telegrammi di commiato dal senatore Tittoni inneggianti all'amicizia dell'Italia colla Francia e coll'Inghilterra, Clémenceau, Pichon e Lloyd George hanno così risposto:

« Sensibilissimo al sentimento che avete voluto esprimermi io tengo a dirvi quanto mi duole che voi abbiate dovuto lasciare la direzione della politica estera italiana.

La vostra collaborazione alla Conferenza della pace ha messo in luce lo spirito conciliante e la buona volontà con la quale avete collaborato all'opera comune.

Al tempo stesso io ho potuto apprezzare il vostro chiaro desiderio di mantenere e sviluppare la politica d'intima [illegible]

Nella certezza che il vostro successore nel quale abbiamo potuto constatare qui le stesse vostre disposizioni sinceramente amichevoli, continuerà a praticare questa seria politica io v'invio i più fervidi auguri.

« *Clémenceau* ».

« Nel ringraziarvi pel vostro telegramma tengo a dirvi quanto i sentimenti da voi espressi corrispondano a quelli che io provo per la vostra patria e per la vostra persona. I nostri oramai antichi rapporti mi hanno permesso di apprezzare in modo speciale la collaborazione cordiale che ho sempre trovato in voi per una politica d'intima amicizia tra l'Italia e la Francia. È questa politica che io desidero con tutto l'animo di continuare col vostro successore, profondamente convinto che essa risponde alle più nobili aspirazioni dei nostri paesi. — *Pichon* ».

« Io deploro vivamente che voi abbiate dovuto lasciare le vostre funzioni ministeriali. Io conservo il più gradito ricordo delle vostre conversazioni e spero sapervi presto completamente ristabilito in salute. Io ricambio colla maggiore cordialità i vostri voti per la continua amichevole e intima collaborazione tra i nostri paesi che sono uniti da vincoli di tradizionale simpatia e che vittoriosamente combatterono insieme la grande guerra per la libertà dell'Europa. — *Lloyd George* ».

CRONACA ITALIANA

Il ritorno di Sua Maestà e dell'Augusta famiglia al Quirinale è stato salutato lungo tutto il tragitto da acclamazioni entusiastiche. Sulla piazza del Quirinale, gremita da immensa folla, a stento trattenuta da cordoni militari, giunsero verso le 11.25 le Associazioni con bandiere per acclamare al Sovrano.

Il corteo reale, giunto poco prima di mezzogiorno, ha suscitato un vero delirio di applausi, di grida: Evviva il Re! che a certo momento diventarono emozionanti.

Mentre il corteo entrava nel palazzo gli applausi si sono rinnovati e con maggiore entusiasmo quando dal balcone è stato disteso il tappeto.

L'apparire di Sua Maestà, di S. M. la Regina di S. A. R. il Principe Tommaso, il Principe ereditario, è stato accolto da una immensa ovazione, alla quale rispondevano con cenni del capo le auguste acclamate persone.

Gli applausi sempre più scroscianti, le grida di Viva il Re!, viva la Reale Famiglia! si sono ripetute siffattamente che Sua Maestà il Re e la Famiglia si affacciarono altre due volte al balcone ringraziando commossi.

Ritirato dalla balaustra il tappeto, la folla, sempre acclamante, con non poca difficoltà cominciò a sciogliersi, mentre le musiche militari alternavano l'inno reale e le Associazioni agitavano con costante entusiasmo i vessilli.

L'impressione dell'avvenimento lascia nei cuori un palpito perenne di reverenza e d'affetto per il forte Sovrano e la sua Augusta famiglia.

S. E. Venizelos, presidente del Consiglio dei ministri del regno di Grecia, ospite di Roma, l'altrieri si recò ad ossequiare S. M. il Re e quindi prese parte ad una colazione d'onore offertagli dal Sovrano.

Nella giornata S. E. si recò al Pantheon a visitarvi le tombe dei Re d'Italia, inscrivendosi nel registro dei visitatori.

Alla sera, col treno direttissimo, alle 23,45, S. E. lasciò Roma.

Alla stazione trovavansi a salutarlo S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, on. Sforza, il ministro di Grecia presso S. M. il Re, il personale della Legazione greca ed altre cospicue personalità diplomatiche.

La Legazione degli Stati Uniti messicani comunica il seguente telegramma ricevuto oggi dal Messico:

« Il generale Felipe Angeles è stato giudicato dal Consiglio di guerra riunito al teatro Heroes nella capitale dello Stato di Chihuacua. L'udienza è durata 12 ore ed è stata pronunziata contro il generale Angeles sentenza di morte per diserzione e ribellione e per essere egli passato al nemico con armi, bagagli e munizioni affidategli dal Governo costituzionalista.

La sentenza sarà eseguita domani al Cerro Santa Rosa.

Il maggiore Enciso, compagno del generale Angeles, è stato condannato a 20 anni di prigionia ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

NEW YORK, 28. — Tutti i giornali, compresi quelli più favorevoli alla politica del presidente Wilson, continuano a commentare con molto favore la intervista concessa dall'on. Nitti all'*Associated Press*, giudicandola un opportuno « colpo da maestro » (master stroke), che ha prodotto profonda impressione sull'opinione pubblica americana e ha recato un grande aiuto alla causa italiana.

La parola del presidente del Consiglio, dicono i maggiori giornali americani, è giunta opportuna anche perchè ha spianato la via al nuovo ambasciatore, barone Romano Avezzana, il quale è giunto a New York contemporaneamente alla pubblicazione dell'intervista, che, in tal modo, ha messo in maggiore evidenza la venuta del nuovo rappresentante dell'Italia ed ha accresciuta l'importanza delle dichiarazioni da lui fatte.

Il *New York Sun* dice che l'on. Nitti ha parlato un linguaggio « alto, dignitoso quale s'addice ad un illustre statista rappresentante un grande paese ».

L'indice dell'effetto prodotto dall'intervista dell'on. Nitti è dato dalla Borsa, dove, appena avvenuta la pubblicazione, il cambio della moneta italiana subì una notevole diminuzione.

BERLINO, 30. — Secondo informazioni da fonte autorizzata la Commissione dell'Intesa ha prescritto che i trasporti delle truppe tedesche siano terminati prima del 15 dicembre. Sino a tale epoca ogni ostilità delle truppe lituane dovrà essere sospesa.

Si aggiunge che tali trasporti sono tecnicamente fattibili nel tempo fissato.

BASILEA, 30. — La *Wilhelm Correspondenz* di Vienna annunzia che una violenta esplosione, di cui si ignorano le cause, si è verificata la notte del 28 novembre in un baraccamento operaio del villaggio di Neusiedl nel distretto di Orimoff presso Vienna. Di 100 abitanti che occupavano il baraccamento 50 sono rimasti carbonizzati, 9 sono feriti gravemente e 15 più leggermente.

PARIGI, 30. — Gli elettori si sono presentati in numero abbastanza rilevante per le elezioni municipali.

Alcuni gruppi di femministe percorrono i Boulevards portando dei cartelloni con lo scritto: « Per rendere la vita meno dura bisogna che le donne votino » e distribuendo opuscoli.

PARIGI, 30. — La prefettura di polizia pubblica un'ordinanza la quale prescrive che a decorrere dal 3 dicembre e fino a nuovo ordine, allo scopo di ridurre il consumo del carbone, i caffè, gli spacci di bevande, i ristoranti e tutti gli stabilimenti di spettacoli di Parigi dovranno essere chiusi alle 23,30. Tutte le sale da ballo, scuole di danze ed in genere tutti gli stabilimenti dove si balla dovranno ridurre l'illuminazione ad una lampada di 16 Watts, ad un becco a gas incandescente ogni 10 mq. di superficie.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*